

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Decreto Legislativo 15 .11.1993 n.507

Approvato con delibera C.C. n. 43 del 21.07.1995

Modificato art. 22 con delibera C.C. n. 51 del 13.09.1995

Modificato art. 20 con delibera C.C. n. 81 del 29.12.1995

Modificato art. 12 con delibera C.C. n. 20 del 15.03.1996

Modificato art. 11 – 13 e 16 con delibera C.C. n. 86 del 27.12.1996

Modificato con delibera C. C. 22 del 17.03.1997

Modificato con delibera C. C. 75 del 15.09.1997

Modificati artt. 13 – 16 – 17 –20 con delibera C. C n. 109 del 22.12.1999

Modificato con delibera C.C. 12 del 23.04.2010

Modificato con delibera C.C. n. 21 del 28.07.2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Capo I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TASSA

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi e per gli effetti del capo III del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. La sua applicazione è disciplinata oltre che dalle norme citate, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, da determinare ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/93, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento al disposto dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, alla legislazione regionale vigente in materia, nonché ai regolamenti comunali attinenti il servizio di smaltimento rifiuti e di igiene urbana.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti vengono classificati nel seguente modo:

- secondo l'origine : rifiuti urbani e rifiuti speciali
- secondo la pericolosità: rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti.

I rifiuti speciali sopra elencati non devono, di norma, essere conferiti al pubblico servizio.

Art. 3

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, e ai sensi del combinato disposto degli artt. 238, 264 comma 1 lett. i), 265 comma 1, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e ricompresi tra quelli elencati all'art. 2 del presente regolamento.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.

Sono, altresì, assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense.

Art. 4

RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e rispondenti alle seguenti caratteristiche qualitative e quantitative :

a) caratteristiche qualitative :

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. Imballaggi primari;

5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
13. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. Feltri e tessuti non tessuti;
15. Pelli e simil-pelle;
16. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
17. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. Nastri abrasivi;
25. Cavi e materiale elettrico in genere;
26. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
27. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
28. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. Accessori per l'informatica.

Si ritengono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sopra elencati a titolo semplificativo.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.

b) caratteristiche quantitative così come disciplinate dall'art. 6 del "Regolamento dei Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e assimilabili e della raccolta differenziata".

Art. 5 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed è svolta dal Comune in regime di privativa su tutto il proprio territorio.

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell' art. 59 del D.Lgs. 507/93.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (determinazione del costo, classificazione dei rifiuti, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 6 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse delle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 5.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree di cui sopra, esistenti nell'intero territorio comunale, ove il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Art. 7 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani interni di cui all'art. 58 D.Lgs. 507/93, né essere inferiore al 50% del costo di esercizio, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali. Non si considerano addizionali, interessi e penalità.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, stabilito in ragione del 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 61 comma 3 bis del D.Lgs. 507/1993.

Art. 8 LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

L'applicazione della tassa è limitata alla zona del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati.

La perimetrazione del territorio è stabilita dal regolamento comunale di cui all'art. 59 del D.Lgs n.507/93, fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa del

servizio di smaltimento rifiuti ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

Art. 9

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO - SOLIDARIETA'

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni.

Nei locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree di uso esclusivo.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad Uffici e Servizi Comunali.

Art. 10

ANNUALITA' E DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, fatta eccezione per i casi previsti del 3 comma del presente articolo.

La tassa è dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore, fatte salve le particolari condizioni d'uso previste dall'art.16 e le specifiche riduzioni contemplate dalla legge e dal presente regolamento.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati cui al precedente art.6, la tassa è dovuta dagli utenti, in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva, ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 507/93.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Art. 11

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E VARIAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'Ufficio Comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Non costituisce denuncia di cessazione, la richiesta di trasferimento anagrafico del contribuente.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrato a seguito di denuncia od in sede di recupero d'ufficio.

Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o dell'area salvo il caso di continuazione dell'uso in comune da parte di un singolo coerede ove sussista il semplice obbligo di variazione dei nominativi degli utenti.

Art. 12

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio relativo allo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale per cui la tassa è dovuta per intero.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona dove si trovano i locali assoggettati al tributo o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, relativo alle distanze a capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa agevolmente fruire del servizio, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva o provochi, comunque nel luogo del prelievo un accumulo di rifiuti tale da arrecare pregiudizio al decoro ambientale ed all'igiene pubblica o grave disagio all'utenza.

Le suddette condizioni, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro quattro giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente

secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione in base alla domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma precedente.

Se eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, causa o responsabilità imputabili al concessionario gestore del servizio di raccolta, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni di imposta applicati.

Capo II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 13

TARIFFE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Nella determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa, il Comune deve operare in modo che il gettito complessivo del tributo non superi il costo annuale del servizio.

Dal costo del servizio devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

Dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, gestito in regime di privativa comunale, deve essere dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani c.d. esterni.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del D.Lgs 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso e il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

L'Ente delibera, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, la tariffa della tassa da applicarsi sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:

- A) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- B) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- C) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art. 61 del D.Lgs n.507/93;
- D) i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi attinenti al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e riciclaggio degli stessi sotto forma di materiali o energia.

Qualora, nel termine di cui al sesto comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno scorso.

La deliberazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro

trenta giorni al Ministero delle Finanze per il controllo di legittimità.

Art. 14 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, ad uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 30%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporaneo di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamenti di cui all'art. 50 del D.Lgs 507 del 15-11-93, o, qualora l'occupazione non sia soggetta ad autorizzazione o non comporti il pagamento della T.O.S.A.P., mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs 507/93, relative alla tassa annuale, in quanto compatibili.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art. 15 TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte operative, cioè tutte le superfici scoperte a uso di operatori economici, caratterizzate dal fatto che su di esse si svolge parte

dell'attività tipica dell'impresa, quali depositi di materiale all'aperto, aree di manovra degli automezzi, aree destinate a parcheggio gratuito della clientela o dei dipendenti. Sono escluse dalla tassazione le aree destinate a verde.

Art. 16 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa viene ridotta , per particolari condizioni d'uso ai sensi dell'art. 66 e 67 del D.Lgs 507/93, nella misura seguente:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (per almeno sei mesi) o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) del 30% per i locali destinati a magazzino ad uso deposito al servizio di attività produttive e commerciali;
- d) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- e) del 30% per l'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "b", risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- f) del 30% per agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 17 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Il metro quadrato è l'unità di misura delle superfici dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri .

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 18 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali, rifiuti tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessorie (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelle delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc.) escluse stalle e fienili **ad uso agricolo** e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo dell'attività;
 - e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da ogni organizzazione sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali accessori e pertinenze, nonché tutte le aree scoperte operative, cioè quelle aree caratterizzate dal fatto che su di esse si svolge parte dell'attività tipica dell'impresa, quali depositi di materiale all'aperto, aree di manovra degli automezzi, le aree destinate a parcheggio gratuito della clientela o

dei dipendenti. Si tratta dei vani principali, accessori, pertinenziali e aree scoperte destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre infisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi;

- h) tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. bis Si considerano aree tassabili:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a sale da ballo all'aperto nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, suscettibili di produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 19 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m;
 - c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), tali condizioni devono sussistere congiuntamente;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Non sono soggette a tassa le aree scoperte :

- pertinenziali od accessorie ai locali adibiti ad abitazione quali: terrazzi, portici, aree di parcheggio privato/gratuito, aree verdi;
- pertinenziali ed accessorie ai locali tassabili diversi dall'abitazione nei quali non viene esercitata attività operativa quali balconi, terrazzi, portici, aree verdi.

Art. 20 ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani e rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel rispetto dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e del combinato disposto degli artt. 238, 264 comma 1 lett.i), 265 comma 1, sono tassabili, invece, le superfici produttive dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 2 del presente Regolamento.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ridotta delle percentuali sotto indicate. Le riduzioni sotto indicate vengono accordate a richiesta, di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione di cui all'art. 21, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici nocivi.

ATTIVITA'

TIPOGRAFIE	20%
FALEGNAMERIE	10%
AUTO CARROZZERIE	25%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI	15%
GOMMISTI	10%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	15%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA - GALVANOTECNICA- FONDERIA	25%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

Art. 21 ESCLUSIONE DALLA TASSA

Sono altresì esclusi dalla tassa:

1. i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero da accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
2. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norme delle leggi vigenti;

3. non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle imprese agricole e relative pertinenze (magazzini, depositi di materiale e attrezzi agricoli);
sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro locale destinato ad uso abitativo, i rifiuti prodotti restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

L'intassabilità ha effetto a condizione che i soggetti interessati provvedano ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 29, apposita documentazione comprovante lo smaltimento in proprio o tramite Azienda o Ente autorizzato.

Art. 22

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEG.	DESCRIZIONE CATEGORIE
1	locali ad uso abitazioni, residences, affittacamere
2	locali come da categoria 1 ma occupati da persona singola o non residente
26	box e posti auto
27	locali ad uso cantine, solai e locali caldaie
28	balconi, terrazzi e portici
3	locali ad uso scuole pubbliche e private
4	locali ad uso sedi di partiti politici e sindacali
5	locali ad uso uff. privati, banche, studi prof., medici, dent.
6	locali ad uso negozi aliment., macellerie, ortofrutt., gastron.
7	locali destinati ad altri esercizi commerciali (no food)
8	locali destinati ad esercizi per vendita all'ingrosso
9	locali ad uso bar, gelaterie, pizzerie da asporto, mescite
12	locali ad uso stabilimenti industriali, tettoie, magazzini
13	locali ad uso laboratori artigianali, tettoie e magazzini
14	locali ad uso uffici di pertinenza industriale o artigianale
15	locali ad uso mense aziendali
16	locali per servizi e spogliatoi di pertinenza industriale, art. e comm.
17	locali ad uso palestre private, scuole da ballo, ristor. aperto
18	locali ad uso cinematografi, teatri, studi televisivi
19	giardini privati
20	aree destinate ad impianti sportivi
21	locali ad uso esposizioni, parcheggi, autorim., distrib.carburante
22	altre superfici non comprese nelle categorie precedenti
23	locali ad uso uff. pubblici, assoc.ed istituz. Benefiche
24	aree industriali e artigianali rifiuti speciali tossici e noc
25	aree industriali o artigianali ord. Sin. 29/97 conv. Con privati
	aree occupate da banchi di vendita all'aperto
	aree per feste popolari
29	area verde inferiore a 200 mq.
30	superfici scoperte operative
31	Serre infisse al suolo da attività economiche

Art. 23
DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 24
CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comunali è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Capo III
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese non inferiori, su base annua al 20% della tassa dovuta secondo la tariffa ordinaria per interventi tecnico- organizzativi comprovanti un'accertata diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio in misura almeno pari al 25% od un pretrattamento volumetrico che produca un'analogia riduzione del volume specifico del rifiuto conferito, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio e, comunque in misura non superiore al 20%.

A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati , a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 10% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento delle condizioni di cui ai commi precedenti la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fin ad un massimo del 25% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

A tal fine, il responsabile del servizio, acquista la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta municipale, previa rigorosa valutazione tecnica e parere del funzionario responsabile di cui all'art. 30, la soluzione tariffaria da deliberarsi per l'utente specifico.

Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti

conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il funzionario responsabile ne dispone la decadenza, previa relazione del responsabile del servizio.

Per i locali e le aree scoperte, diverse dalle abitazioni e dalle relative aree accessorie, produttive di rilevanti quantità di rifiuti assimilati agli urbani per i quali, in sostituzione del prelievo a domicilio, viene effettuato il servizio a raccolta mediante conferimento dei rifiuti stessi all'apposito centro comunale di raccolta ad opera dei rispettivi occupanti o detentori, si applica una riduzione pari al 20% della tassa prevista.

Art. 26 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, purché nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza - limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati.

Art. 27 AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio- assistenziali, accorda alle persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS e le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, le quali non siano proprietarie di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione oggetto del tributo, l'esenzione della tassa per i locali direttamente abitati (con esclusione di quelli subaffittati).

E' accordata una riduzione del 30% sull'importo della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, nonché ai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia, per statuto, scopo di lucro (oratori, associazioni culturali ed assistenziali, enti di beneficenza, partiti e sindacati, società sportive affiliate al C.O.N.I., ecc.), per i locali e le aree o le parti di essi ove vengono svolte le attività proprie dell'ente, prive di carattere commerciale.

Art. 28

CONDIZIONI E MODALITÀ' PER OTTENERE LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

L'esenzione e la riduzione della tassa è concessa su motivata e documentata istanza dell'utente che può essere presentata congiuntamente alla denuncia di cui all'art. 29 o in periodo successivo, a condizione che il richiedente dimostri di averne diritto.

Per le riduzioni previste dall' art. 25 le istanze devono essere corredate da apposita documentazione dimostrativa delle spese sostenute e vanno sottoposte al vaglio del competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

Il Comune si riserva di compiere, in qualsiasi tempo, gli opportuni accertamenti e può richiedere la documentazione necessaria al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.

L'esenzione o la riduzione è comunque accordata con deliberazione della Giunta Comunale e decorre dall'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza.

L'esenzione e l'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare, al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art. 29 e la decadenza dal beneficio viene disposta dal funzionario responsabile con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento e dal D.Lgs 507/93.

Capo IV

DENUNCE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI

Art. 29

DENUNCE

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi indicativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della

convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza delle disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento .

In occasione di iscrizioni e variazioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma.

Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Sindaco è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 31 ACCERTAMENTO

In caso di dichiarazione incompleta o infedele o di parziale o ritardato versamento il servizio tributi emette avviso di accertamento in rettifica.

In caso di omessa dichiarazione o di omesso versamento, il servizio competente provvede a emettere avviso di accertamento d'ufficio.

Gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente devono essere notificati al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la

gestione del tributo, devono essere motivati. Essi devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché il motivo dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, accessori, soprattassa e interessi.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile di procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Per quanto riguarda gli importi minimi dovuti a seguito degli accertamenti, si rinvia ai valori indicati nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce o delle notizie assunte d'ufficio è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi la planimetria dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente compilati;
- utilizzare atti legittimamente acquistati ai fini di un altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti;
- invitare i contribuenti ed i proprietari e/o detentori dei locali e delle aree a comparire di persona o a mezzo di mandatario per fornire prove e delucidazioni.

Art. 32

POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

Per potenziare l'azione di accertamento diretta all'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte alla tassazione, dovrà essere assicurato un efficace collegamento dell'ufficio competente con gli altri uffici comunali e l'integrazione delle rispettive banche dati, nell'ambito di un organico sistema informativo territoriale.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al presente articolo e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita "cartella del contribuente" archiviata in apposito classificatore da conservare per 10 anni.

Dovrà essere tenuto aggiornato annualmente uno "Schedario del contribuente", le cui schede dovranno essere tenute in ordine e riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO

Dovrà assicurare, all'Ufficio Tributi, ogni possibile controllo.

Dovrà chiedere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità e agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento rifiuti urbani.

In ogni caso, il dirigente dell'Ufficio Tecnico, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, anche in fotocopia la planimetria dei locali oggetto della dichiarazione di abitabilità o agibilità, nella quale deve essere evidenziata e quantificata la superficie tassabile.

C) UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA - UFFICIO ANNONA LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:

Dovranno assicurare gli adempimenti, di cui alla precedente lettera B), in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza, e le denunce di comunicazione di cessione fabbricato.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con il funzionario responsabile del tributo, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa. L'Ufficio Anagrafe non dovrà rilasciare alcuna pratica di nuova residenza prima che, sulla stessa, sia stato apposto il timbro dell'Ufficio Tributi attestante l'avvenuta presentazione della denuncia ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Generale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**Art. 33
CONTROLLO DEI DATI**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 32, comma 2, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

L'ufficio tributi, sempre allo scopo di cui al comma precedente, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

L'ufficio può, infine, invitare il contribuente ed i proprietari e/o detentori dei locali e

delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

Art. 34
ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana ed eventualmente il personale incaricato alla rilevazione ai sensi del 2° comma dell'art. 32, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 35
ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 36
RISCOSSIONE

La riscossione della tassa rifiuti avviene o attraverso la procedura prevista dal D.P.R. 602/73 o mediante gestione diretta. La scelta della forma di riscossione è attribuita alla Giunta Comunale.

La riscossione della tassa mediante gestione diretta avviene tramite versamento diretto da parte dei contribuenti su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

A tal fine l'ufficio preposto predispone appositi elenchi entro l'anno successivo a quello al quale il tributo si riferisce sulla base dei dati in suo possesso. Il Comune provvede quindi ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, comprensivo delle addizionali previste dalla normativa vigente, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo totale nonché l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

La tassa è riscossa in rate bimestrali oppure in una unica soluzione in corrispondenza della seconda rata.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante il servizio postale con raccomandata A.R., di apposita richiesta di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Il perdurare dell'inadempimento, salvo emissione di un provvedimento di sospensione, dà luogo alla riscossione coattiva entro i termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, ovvero con la procedura di cui al R.D. n. 639/1910 se svolta in proprio

dal Comune o affidata ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

Art. 37 **ARROTONDAMENTI E VERSAMENTI MINIMI**

I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo.

Per quanto riguarda i versamenti minimi che non siano dovuti ad accertamento, si rinvia ai valori indicati nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 38 **RIMBORSI**

I rimborsi spettanti in base alla Legge o al presente Regolamento devono essere richiesti dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Essi sono disposti direttamente dal funzionario responsabile del tributo mediante riduzione del tributo iscritto.

La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quella a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente; in alternativa, il contribuente può chiedere la compensazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per la Disciplina delle Entrate Comunali. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente.

Art. 39 **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il ravvedimento operoso, è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 ed opera quando il contribuente regolarizza la sua posizione con le norme di Legge e del presente Regolamento prima che la violazione sia stata constatata dal Comune ed in ogni caso prima che siano iniziati gli atti per l'accertamento della violazione stessa.

Art. 40 **CONTENZIOSO**

Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni.

Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi, il diniego di rimborso deve essere presentato alla commissione competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

**Art. 41
SANZIONI**

Per i casi di omessa, infedele dichiarazione, per l'omessa, inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro compilazione incompleta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 nonché le integrazioni previste da apposito atto deliberativo che individua i limiti minimi e massimi delle sanzioni.

**Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 42
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1 gennaio 2010, così come disposto dall'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 e successive integrazioni.

**Art.43
ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

**Art. 44
NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

INDICE

CAPO I - ISTRUZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TASSA

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- Art. 4 – Rifiuti assimilati ai rifiuti solidi urbani
- Art. 5 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 6 - Presupposto della tassa
- Art. 7 - Gettito della tassa e costo del servizio
- Art. 8 - Limiti di applicazione territoriale
- Art. 9 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo- solidarietà
- Art. 10 - Annualità e decorrenza della tassa
- Art. 11 - Cessazione dell'occupazione e variazione nel corso dell'anno
- Art. 12 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

CAPO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 13 - Tariffe
- Art. 14 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 - Tariffe per le aree scoperte
- Art. 16 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 17 - Commisurazione della tassa
- Art. 18 - Locali ed aree tassabili
- Art. 19 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 20 - Esclusione della superficie tassabile
- Art. 21 - Esclusione dalla tassa
- Art. 22 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili
- Art. 23 - Destinazione promiscua
- Art. 24 - Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali

CAPO III - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 25 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 26 - Esenzioni
- Art. 27 - Agevolazioni a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico e di enti senza scopo di lucro
- Art. 28 - Condizioni e modalità per ottenere le esenzioni e le agevolazioni

CAPO IV - DENUNCE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 29 - Denunce
- Art. 30 - Funzionario responsabile
- Art. 31 - Accertamento
- Art. 32 - Potenziamento dell'azione di accertamento
- Art. 33 - Controllo dei dati
- Art. 34 - Accesso agli immobili
- Art. 35 - Accertamento per presunzione semplice

- Art. 36 - Riscossione
- Art. 37 - Arrotondamenti e versamenti minimi
- Art. 38 - Rimborsi
- Art. 39 - Ravvedimento operoso
- Art. 40 - Contenzioso
- Art. 41 - Sanzioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 42 – Disposizioni transitorie
- Art. 43 - Abrogazioni
- Art. 44 - Norme di rinvio